

# Corso di formazione e aggiornamento per gestori della crisi da sovraindebitamento

## L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI ED IL RUOLO DEL GESTORE IL D.M. N. 202/2014.

Salvatore Toscano  
Dottore commercialista - Avvocato

Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e succ. modif.

## **CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

### *Sezione II*

## ***Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore***

### **Art. 67**

## **Presentazione della domanda e attività dell'OCC**

### **Comma 2**

La domanda è corredata dall'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e succ. modif.

## **CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

### **Art. 68**

## **Presentazione della domanda e attività dell'OCC**

### **Comma 2**

Alla domanda deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

## Caso pratico pag. 1

*Al fine di comprendere le ragioni dell'indebitamento dei coniugi Rossi Giuseppe e Bianchi Giovanna è necessario compiere una **ricognizione puntuale in ordine alla cronologia** con la quale sono state assunte le diverse obbligazioni.*

*Da quanto appreso dalla documentazione prodotta dai ricorrenti la situazione debitoria degli stessi trae origine nell'anno 2010. In particolare, in data **28.11.2010**, la Banca Popolare di Milano, concedeva un mutuo fondiario per l'importo di euro 77.468,53 a tasso fisso da rimborsare in anni 20 mediante il pagamento di n. 240 rate mensili (€ 463,00) finalizzato all'acquisto della prima casa attuale abitazione dei coniugi ricorrenti (vedi infra).*

*In quel periodo il sig. Rossi era alle dipendenze, dal 04.11.2008, di una società del settore automotive con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di "venditore auto", percependo un reddito medio annuo, al netto delle ritenute di imposta trattenute, pari a circa euro 20.112,00, corrispondenti a circa euro 1,676,00 mensili.*

## Caso pratico pag. 2

*Nel corso dell'anno 2012, a seguito della crisi del settore automobilistico, il sig. Rossi viene collocato in cassa d'integrazione, per una durata di ben 24 mesi, con una drastica riduzione del proprio reddito mensile.*

*Segnatamente, già a partire dall'anno 2012, il reddito annuo, al netto delle imposte trattenute, è stato pari a circa euro 12.080,00, corrispondenti a circa euro 1.006,00 mensili, registrando, in tal senso, una contrazione rispetto ai redditi degli anni precedenti di circa il 35%.*

*Stante queste difficoltà economiche, i ricorrenti, per far fronte alle esigenze del nucleo familiare, composto da cinque persone (tre figli minori), contraggono prestiti di breve periodo, a condizioni sempre più gravose, complicando ulteriormente la propria situazione debitoria e segnatamente:*

*– in data 30.06.2013 prestito personale n. 42027936 concesso dalla Agos Ducato S.p.A. al Sig. Rossi Giuseppe, ( € 18.000,00 in 120 rate mensili di € 241,50), di cui infra;*

*– in data 30/06/2015 prestito personale n. 46606190 concesso dalla Agos Ducato S.p.A. alla Sig.ra Bianchi Giovanna (€ 12.000,00 in 120 rate mensili di € 137,50), di cui infra.*

## Caso pratico pag. 3

*Nello stesso periodo, al fine di far fronte alla crisi, i ricorrenti, fanno ricorso al Fondo di Solidarietà Prima Casa sospendendo la riscossione delle rate mensili del mutuo a partire dalla scadenza del 01.01.2013 e sino al 31.12.2013 (cfr. piano di ammortamento depositato agli atti).*

*Successivamente, con lettera del 13.07.2014, al Sig. Rossi gli viene comunicato il definitivo licenziamento, per cessazione totale dell'attività aziendale, con decorrenza dal 30.09.2014 (cfr. all.to).*

*Conseguentemente il sig. Rossi, dal 08.10.2014 al 31.12.2016, usufruirà dell'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS (NASPI) percependo un reddito annuo, al netto delle imposte trattenute, mediamente pari a circa euro 5.475,00, corrispondenti a circa euro 456,00 mensili.*

## Caso pratico pag. 4


*Successivamente, a partire dall'anno 2016, si registra una ripresa pressoché costante dei redditi degli istanti, atteso che entrambi i coniugi percepiranno un reddito certo, grazie all'assunzione a tempo indeterminato prima della Sig.ra Bianchi Giovanna, in data 13.02.2016, presso la società ALFA S.r.l. e successivamente del Sig. Rossi Giuseppe, in data 08.10.2019, presso la società "BETA S.p.A."*

*Ad oggi il reddito medio annuo di entrambi i ricorrenti, al netto delle ritenute di imposta trattenute, è pari a circa euro 36.000,00, corrispondenti a circa euro 3.000,00 mensili.*

*Al fine di riepilogare i dati di cui sopra, di seguito, si presenta un prospetto relativo ai valori del reddito netto annuo e/o mensile percepito dai ricorrenti negli ultimi dodici anni.*

...

## Rapporto tra il reddito e le obbligazioni assunte



## Ai sensi dell'art. 68, comma 3, D.lgs. 12.01.2019, n. 14

l'Organismo di Composizione della Crisi è tenuto ad indicare ...  
***"se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un numero corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159".***

## Sostenibilità delle obbligazioni assunte e valutazione in ordine al «merito creditizio»

### 1. All'atto della concessione del mutuo ipotecario In data 28.11.2010

a) Reddito mensile netto disponibile del nucleo familiare	€	1.676,00
<b>b) Ammontare del reddito minimo disponibile necessario =</b> importo assegno sociale mensile * coefficiente della scala di equivalenza ISEE per numero di componenti del nucleo familiare = (411,53 * 2,85)	€	1.172,86
c) Rata del mutuo da pagare mensilmente	€	463,00
d) Ammontare della rata mutuo + reddito minimo disponibile	€	1.635,86
e) Importo netto disponibile mensile	€	40,14

Rapporto rata/reddito = € 463,00/ € 1.676,00 = **27,63%** (secondo i dati della Banca d'Italia una famiglia deve essere considerata vulnerabile se il rapporto fra il servizio del debito e il reddito supera il 30% e il reddito è inferiore al valore mediano della popolazione).

## Sostenibilità delle obbligazioni assunte e valutazione in ordine al «merito creditizio»

### 2. All'atto della concessione del 1° prestito Agos Ducato in data 30/06/2013

a) Reddito mensile netto disponibile del nucleo familiare	€	1.006,00
b) <b>Ammontare del reddito minimo disponibile necessario</b> = importo assegno sociale mensile * coefficiente della scala di equivalenza ISEE per numero di componenti del nucleo familiare = (442,30 * 2,85)	€	1.260,56
c) Rata del mutuo da pagare mensilmente (sospesa)	€	0,00
d) Rata mensile prestito del 30/06/2013	€	241,50
e) Ammontare della rata mutuo + reddito minimo disponibile	€	1.502,06
f) Importo netto disponibile mensile	€	-496,06

Rapporto rata/reddito = € 241,50/ € 1.006,00 = **24,00%**

## Sostenibilità delle obbligazioni assunte e valutazione in ordine al «merito creditizio»

### 3. All'atto della concessione del II° prestito Agos Ducato in data 30/06/2015

a) Reddito mensile netto disponibile del nucleo familiare	€	456,00
<b>b) Ammontare del reddito minimo disponibile necessario =</b> importo assegno sociale mensile * coefficiente della scala di equivalenza ISEE per numero di componenti del nucleo familiare = (448,52 * 2,85)	€	1.278,28
c) Rata del mutuo da pagare mensilmente	€	463,00
d) Rata mensile prestito del 30/06/2013	€	241,50
e) Rata mensile prestito del 30/06/2015	€	137,50
f) Ammontare della rata mutuo + reddito minimo disponibile	€	2.120,28
g) Importo netto disponibile mensile	€	<b>-1.664,28</b>

Rapporto rata/reddito = € 842,00/ € 456,00 = **+ 84,00%**

Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e succ. modif.

## **CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

### **Art. 68**

## **Presentazione della domanda e attività dell'OCC**


### **Comma 2**

Alla domanda deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) **l'indicazione presunta dei costi della procedura.**


# Costi della procedura

Presentazione della domanda



- **ISCRIZIONE A RUOLO DELLA PROCEDURA**
- **PUBBLICAZIONE PROPOSTA (dopo l'ammissibilità)**

Spese post omologa



- **SALDO COMPENSO OCC E LEGALE**
- **PUBBLICAZIONE SENTENZA DI OMOLOGA**
- **TRASCRIZIONE DECRETO CONSERVATORIA RR.II.**
- **REGISTRAZIONE SENTENZA (imposta di registro)**
- **PIANI DI RIPARTO (eventuali spese bancarie)**

# Costi della procedura (dettaglio)

**Spese iscrizione a ruolo procedura:** Trattandosi di procedimenti di volontaria giurisdizione il contributo unificato da versare è pari ad **euro 98,00** in base agli articoli 9, comma 1 e 13, comma 1, lettera b del D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002, oltre i diritti forfettari di **euro 27,00** previsti dall'art. 30 D.P.R. 115 del 30/05/2002;

**Spese registrazione della sentenza:** Necessità di registrare il solo decreto di omologa quale atto a contenuto patrimoniale diverso da quelli tipici del T.U. dell'imposta di registro (Tar. I art. 8/DPR 26/04/1986 n. 131) e con tassazione con imposta fissa ad oggi pari ad euro 200,00.

# Costi della procedura (dettaglio)

## Trascrizione decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari:

- Imposte ipotecarie € 200,00;
- Tasse ipotecarie € 35,00;
- Bolli € 59,00;
- Eventuale onorario Visurista per circa € 100,00.

**SPESE COMPLESSIVE PREVISTE € 394,00**

## Riferimenti

Salvatore Toscano  
Dottore commercialista - Avvocato  
[studio@salvotoscano.it](mailto:studio@salvotoscano.it)